



Banking and Finance

HIGHLIGHTS

- [Banca d'Italia](#). Pubblicata comunicazione relativa alle tempistiche per la trasmissione dei registri delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. "DORA")
- [Banca d'Italia](#). Pubblicato l'aggiornamento del "Documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche"
- [AMLA](#). Avviate consultazioni sui nuovi RTS su adeguata verifica e vigilanza comune
- [Gazzetta Ufficiale](#). Pubblicata direttiva (UE) che modifica il pacchetto Omnibus

ALTRE NOTIZIE

- [TUF](#). Requisiti degli esponenti aziendali di SIM, SGR, SICAV e SICAF



HIGHLIGHTS

[Banca d'Italia. Pubblicata comunicazione relativa alle tempistiche per la trasmissione dei registri delle informazioni ai sensi del Regolamento \(UE\) 2022/2554 \(c.d. "DORA"\)](#)

La Banca d'Italia, in data 13 febbraio, ha pubblicato la comunicazione per indicare i tempi per la trasmissione annuale dei registri delle informazioni ai sensi del Regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. "DORA").

In particolare, ai sensi dell'art. 28(3) del Regolamento DORA, le entità finanziarie mettono a disposizione dell'Autorità competente il Registro delle Informazioni trasmettendolo alla Banca d'Italia.

Pertanto, ogni anno, a partire dal 2026, la trasmissione dovrà avvenire entro il 15 marzo, con data di riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella comunicazione, la Banca d'Italia chiarisce che i Registri delle Informazioni trasmessi dalle entità finanziarie saranno sottoposti a controlli di qualità dei dati.

In caso di anomalie verrà richiesto alle entità finanziarie di correggere gli errori e procedere con un nuovo invio dei Registri.

[Link al documento: clicca qui](#)

[Banca d'Italia. Pubblicato l'aggiornamento del "Documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche"](#)

Il 22 dicembre 2025, il Tavolo per la finanza sostenibile, coordinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), ha pubblicato l'aggiornamento del Documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e banche, introducendo una tabella di interoperabilità tra il Documento di dialogo PMI-Banche sulla sostenibilità e lo standard VSME (*Voluntary Standard for Small and Medium-sized Enterprises*) elaborato dall'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*).

Questa iniziativa rappresenta un passo di cruciale importanza per razionalizzare l'assunzione di informazioni sui profili ESG dell'impresa finanziata, riducendo gli oneri e favorendo l'accesso al credito.

Anche se non direttamente vincolate dalla normativa ESG, le PMI sono chiamate a fornire dati ESG affidabili per rispondere alle richieste da parte della propria clientela e delle banche finanziatrici.

Al fine di sostenere le PMI nella comunicazione delle informazioni di sostenibilità, il Tavolo per la Finanza Sostenibile ha pubblicato l'aggiornamento del "Documento per il dialogo di sostenibilità tra PMI e Banche", che individua quaranta informazioni rilevanti per i processi bancari e per la valutazione e gestione dei rischi ESG, suddivise in cinque sezioni (general, climatiche, ambientali, sociali e di *governance*).

L'aggiornamento del documento, la cui prima pubblicazione risale a dicembre 2024, ribadisce la natura volontaria della *disclosure* ed enfatizza la ricerca della proporzionalità tra richieste informative dei finanziatori verso le imprese finanziate e utilità delle informazioni trasmesse per le finalità della valutazione ESG.

A livello europeo, la Raccomandazione della Commissione n. 2025/1710/UE suggerisce l'adozione del VSME.



Questo standard per le informazioni, rivolto a una platea più ampia di imprese (poiché rivolto alle PMI non quotate, indipendentemente dalla loro dimensione), si divide in un “*Basic Module*” (ossia un modulo di ingresso per le PMI) e un “*Comprehensive Module*” (più ampio, dedicato alle informazioni spesso richieste alle PMI da banche, investitori e partner della catena del valore).

Per evitare duplicazioni e costi inutili, è stata creata la «*tabella di interoperabilità*» tra il documento del MEF sul Dialogo di sostenibilità e il VSME. La *tabella* è, sostanzialmente, un nuovo strumento a disposizione degli interessati per rendere più agevole ed efficiente la contemporanea applicazione di entrambi gli *standard*.

In relazione al contenuto del Documento, le informazioni da fornire vengono classificate in cinque sezioni tematiche e due ordini di priorità.

Le sezioni tematiche riguardano:

- informazioni generali: relative al profilo aziendale, strategie ESG e processi aziendali;
- mitigazione e cambiamento climatico: in particolare, focus su emissioni GHG (Scope 1, 2 e 3 parziale), transizione energetica e rischi climatici;
- ambiente: con indicatori su consumo risorse (acqua, energia), rifiuti, inquinamento e biodiversità ed economia circolare;
- sociale: aspetti come occupazione, formazione, salute/sicurezza, diritti umani nella filiera e inclusione;
- governance: regole interne, anticorruzione, *diversity* nei ruoli chiave e gestione rischi ESG.

Per ciascuna sezione, le informazioni richieste si distinguono in due livelli di priorità, di cui il primo livello riguarda gli indicatori considerati essenziali per tutte le imprese, anche micro, mentre le informazioni di cui al secondo livello di priorità vengono richieste solo a imprese che superano i limiti della microimpresa.

Nel 2026 sono previste iniziative di formazione e confronto su tutto il territorio nazionale a sostegno delle PMI nella gestione dei profili di sostenibilità.

[Link al documento: clicca qui](#)

AMLA. Avviate consultazioni sui nuovi RTS su adeguata verifica e vigilanza comune

L’Autorità europea per l’antiriciclaggio (AMLA), lo scorso 9 febbraio, ha avviato tre consultazioni sui nuovi standard tecnici (RTS) nel contesto dell’AML Package e relativi obblighi di adeguata verifica della clientela e all’approccio di vigilanza comune.

In particolare, sono stati posti in consultazione i seguenti progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS):

- consultazione sulla bozza di RTS sulla *customer due diligence* ai sensi dell’articolo 28(1) del regolamento (UE) 2024/1624 (Regolamento antiriciclaggio). Il Regolamento antiriciclaggio stabilisce i requisiti di adeguata verifica che devono essere rispettati dai soggetti obbligati. Con questi RTS si specificano le modalità di applicazione dei requisiti, comprese le informazioni e i documenti da raccogliere.



La consultazione si concluderà in data 8 maggio 2026.

- Consultazione sulla bozza di RTS sui criteri per l'identificazione dei rapporti commerciali, delle transazioni occasionali e collegate e delle soglie inferiori, ai sensi dell'articolo 19(9) del Regolamento antiriciclaggio. Questa bozza di RTS stabilisce i criteri per l'identificazione dei rapporti commerciali, delle transazioni occasionali e delle transazioni collegate.

Per i rapporti commerciali, i soggetti obbligati devono sempre effettuare l'adeguata verifica della clientela (CDD). Per le transazioni occasionali, l'adeguata verifica della clientela è richiesta solo quando il valore della transazione supera determinate soglie. L'identificazione delle transazioni collegate è altrettanto importante, poiché impedisce ai criminali di eludere tali soglie strutturando le proprie attività su più transazioni di minore entità. I criteri contenuti in questa bozza di RTS si applicano a tutti i soggetti obbligati, sia nel settore finanziario che in quello non finanziario. Mentre alcuni criteri sono universali, altri sono adattati a specifiche categorie di soggetti obbligati. L'AMLA ha la facoltà, ai sensi del regolamento, di stabilire soglie di adeguata verifica della clientela (CDD) aggiuntive e inferiori per le transazioni occasionali. In questa fase, l'AMLA ha scelto di non esercitare tale opzione.

La consultazione si concluderà in data 8 maggio 2026.

- Consultazione sul progetto di RTS sulle sanzioni pecuniarie, misure amministrative e penali di mora, ai sensi dell'articolo 53(10) della direttiva (UE) 2024/1640. Le presenti RTS specificano indicatori per classificare il livello di gravità delle violazioni, stabiliscono criteri da prendere in considerazione nel determinare l'entità delle sanzioni pecuniarie o nell'applicazione di misure amministrative e sviluppano una metodologia per l'imposizione di sanzioni periodiche, inclusa la loro frequenza. L'obiettivo è garantire che la stessa violazione sia valutata allo stesso modo da tutte le autorità di vigilanza in tutti gli Stati membri e che le misure di controllo che ne derivano siano proporzionate, efficaci e dissuasive. L'Autorità bancaria europea (ABE) ha precedentemente consultato una versione di questa proposta di bozza di RTS e ha invitato tutte le parti interessate a fornire feedback. L'AMLA sta ora conducendo una propria consultazione pubblica per garantire che le opinioni del settore non finanziario siano pienamente recepite.

La consultazione si concluderà in data 8 marzo 2026.

[Link al documento: clicca qui](#)

[Link al documento: clicca qui](#)

[Link al documento: clicca qui](#)

[Gazzetta Ufficiale dell'UE. Pubblicata Direttiva \(UE\) 2026/470 che modifica il pacchetto Omnibus](#)

È stato pubblicato in G.U. dell'Unione europea, in data 26 febbraio 2026, la Direttiva (UE) 2026/470 che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) (CSRD) e 2024/1760 (CSDDD) per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità.

In particolare, la Direttiva:



- stabilisce che la CSRD si applicherà ora esclusivamente alle grandi imprese che soddisfano contemporaneamente due requisiti:
 - Più di 1.000 dipendenti;
 - fatturato netto annuo superiore a 450 milioni di euro.
- Introduce una clausola di salvaguardia per le aziende con meno di 1.000 dipendenti che fanno parte della catena del valore di un'impresa soggetta a *reporting*. Queste "imprese protette" beneficiano di:
 - limiti alle richieste di dati: le imprese protette possono fornire le informazioni previste dalla Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione Europea e dagli standard VSME di EFRAG o i futuri standard volontari della Commissione UE (attesi entro 4 mesi);
 - fase transitoria: Per chi aveva già avviato la rendicontazione nel 2024, è previsto un regime di accompagnamento per gli esercizi **2025 e 2026**.
- Nell'ambito della CSDDD, l'obbligo di diligenza scatterà solo al superamento di:
 - 5.000 dipendenti;
 - 1,5 miliardi di euro di fatturato medio annuo.
- Stabilisce che ai partner commerciali sotto i 5.000 dipendenti le richieste di informazioni sono ammesse solo come ultima istanza cioè qualora i dati non siano reperibili tramite *database* o strumenti di ricerca pubblici.
- Evidenzia che l'analisi degli impatti deve basarsi su informazioni "ragionevolmente disponibili" per identificare le aree a maggior rischio.
- Elimina la possibilità di risolvere il contratto come misura estrema in caso di persistenza di impatti negativi, possibilità originariamente prevista dalla CSDDD.

La riforma interviene anche su pilastri strutturali della CSDDD:

- Ridefinizione degli *Stakeholder*: La categoria non include più i "consumatori". Il dialogo resta focalizzato su lavoratori, rappresentanti sindacali e individui/comunità *direttamente* interessati dalle operazioni aziendali.
- Cancellazione degli obblighi climatici: Viene rimosso l'obbligo di adottare e attuare il Piano di Transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici (ex art. 1 e 22 CSDDD).
- Responsabilità Civile: Eliminato il regime sanzionatorio uniforme a livello UE (ex art. 29). La disciplina della responsabilità per mancata diligenza torna ad essere regolata esclusivamente dagli ordinamenti nazionali.

[Link al documento: clicca qui](#)



ALTRE NOTIZIE

TUF. Requisiti degli esponenti aziendali di SIM, SGR, SICAV e SICAF

In attesa della “riforma organica”, il panorama normativo dei soggetti abilitati (i.e. SIM, SGR, SICAV e SICAF) ha subito una prima sostanziale evoluzione con l’art. 2 del D. Lgs. 208/2025 (G.U. dell'8 gennaio 2026) con cui è stato modificato, tra l’altro, l’art. 13 TUF.

Il D.Lgs. 208/2025 ha ampliato significativamente il novero dei criteri di idoneità per gli esponenti aziendali e i responsabili delle principali funzioni aziendali, portandoli sostanzialmente in linea con quanto già previsto per il settore bancario dall’art. 26 TUB (anch’esso in parte riformato dal D.Lgs. 208/2025) e dal D.M. 169/2020 e con le imprese di assicurazione e riassicurazione con l’art. 76 e il correlato Decreto MISE n. 88/2022.

Analogamente a quanto già accaduto per gli altri settori appena menzionati, le nuove regole entreranno in vigore con l’adozione di un apposito decreto di attuazione da parte del MEF. Fino a questo momento, troveranno applicazione le regole previgenti.

In particolare, hanno particolare rilievo gli interventi in materia di:

- **Indipendenza di giudizio e disponibilità di tempo:** oltre ai classici pilastri di onorabilità e professionalità, la valutazione degli esponenti dovrà ora includere obbligatoriamente due nuovi parametri:
 - Indipendenza di giudizio
 - Disponibilità di tempo
- **Estensione dei requisiti ai responsabili delle funzioni aziendali:** una delle novità più rilevanti riguarda l'estensione dei requisiti di idoneità (e, in particolare, dei requisiti di onorabilità, competenza, correttezza e indipendenza di giudizio) anche ai responsabili delle principali funzioni aziendali, sebbene sarà poi il MEF a individuare con maggiore precisione l’esatto novero dei soggetti coinvolti dalla valutazione, probabilmente seguendo l’esperienza in ambito bancario (es. CFO, responsabili dei controlli interni).
- **Procedimento di valutazione e termini per la sua esecuzione:** in linea con quanto già previsto in ambito bancario e assicurativo, il decreto stabilisce che la competenza in merito all’accertamento dei requisiti e dei criteri di idoneità spetta all’organo di appartenenza dei singoli esponenti aziendali (quindi al CdA per gli Amministratori, al Collegio Sindacale per i propri membri), mentre per i soggetti esterni agli organi collegiali, la competenza spetta all’organo che ha effettuato la nomina. Resta fermo l’obbligo di documentare accuratamente l’analisi dell’adeguatezza complessiva degli organi con il verbale della riunione in cui si svolge la valutazione.

Inoltre, la verifica dei requisiti e dei criteri deve avvenire:

- subito dopo l'insediamento, in caso di rinnovo della maggioranza dei membri;
- prima di insediarsi in caso di:
 - nomine di singoli membri senza rinnovo della maggioranza di esponenti aziendali in un organo sociale (es. cooptazione) e, in tal caso, l’efficacia della nomina resta sospesa sino all’esecuzione dell’accertamento;



- nomina dei responsabili delle principali funzioni aziendali e di soggetti che svolgono funzioni di direzione.
- **Vigilanza e profili AML:** la Banca d'Italia e la Consob manterranno i poteri di vigilanza sull'idoneità degli esponenti. Per i «*soggetti abilitati di maggiore rilevanza*», i poteri delle Autorità si estenderanno anche ai responsabili delle funzioni. Inoltre, le valutazioni di idoneità dovranno essere tempestivamente aggiornate in presenza di sospetti o rischi legati al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

In attesa dell'adozione da parte del MEF della normativa secondaria, SIM, SGR, SICAV e SICAF dovranno:

- effettuare una revisione della documentazione interna e aggiornare, se del caso, i questionari di verifica che vengono normalmente a esponenti e responsabili delle funzioni aziendali all'atto della nomina;
- aggiornare le proprie politiche aziendali per adeguarle alle procedure interne di *Fit & Proper* e autovalutazione;
- censire le funzioni individuando i responsabili di funzione soggetti ai nuovi obblighi;
- avviare le prime analisi sull'adeguatezza complessiva degli organi.

MILANO Piazzale Luigi Cadorna, 4
20123 Milano – Italy
+39 02 873131 milano@rplt.it
+39 02 45381201 milano-mi@rplt.it

ROMA Via Venti Settembre, 98/G
00187 Roma – Italy
+39 06 80913201 roma-rm@rplt.it
+39 06 977451 roma@rplt.it

TORINO Via Amedeo Avogadro, 26
10121 Torino – Italy
+39 011 5584111 torino@rplt.it

BOLOGNA Via D’Azeglio, 19
40123 Bologna – Italy
+39 051 232495 bologna@rplt.i

BUSTO ARSIZIO Via Goito, 14
21052 Busto Arsizio – Italy
+39 0331 173141 busto@rplt.it

AOSTA Via Croce di Città, 44
11100 Aosta – Italy
+39 0165 235166 aosta@rplt.it

